



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 aprile 2010 (26.04)
(OR. en)**

8252/10

PUBLIC 18

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO – MARZO 2010

Il presente documento contiene:

- nell'ALLEGATO I, un elenco degli atti adottati dal Consiglio nel marzo 2010;^{1 2}
- nell'ALLEGATO II, dettagli supplementari sull'adozione di tali atti. La PARTE I fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, come la data di adozione, la pertinente sessione del Consiglio, il numero del documento adottato e, se del caso, le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio. La PARTE II fornisce informazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche sull'adozione di altri atti.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo (<http://consilium.europa.eu>), rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Accesso ai documenti del Consiglio: Registro pubblico](#).

Si noti che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibili via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu/>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "[Verbali del Consiglio](#)").

**ELENCO DEGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO
NEL MARZO 2010**

**2999^a sessione del Consiglio dell'unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO
INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA), tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 marzo 2010**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)
5885/4/10 REV 4

2010/129 PESC: Decisione 2010/129/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
GU L 51 del 2.3.2010, pagg. 23-23

2010/126/PESC: Decisione 2010/126/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia
GU L 51 del 2.3.2010, pagg. 18-18

2010/127/PESC: Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea
GU L 51 del 2.3.2010, pagg. 19-21

2010/128/PESC: Decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq
GU L 51 del 2.3.2010, pagg. 22-22

Regolamento (UE) n. 168/2010 del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
GU L 51 del 2.3.2010, pagg. 1-1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 195/2010 del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 1202/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame "nuovi esportatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009
GU L 60 del 10.3.2010, pagg. 1-4

Conclusioni del Consiglio sull'esigenza di una nuova politica industriale
6279/3/10 REV 3 + REV 3 COR 2

Risoluzione del Consiglio del 1° marzo 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno
GU C 56 del 6.3.2010, pagg. 1-4

Conclusioni del Consiglio sull'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca
6666/10

Conclusioni del Consiglio sulla mobilità e le carriere dei ricercatori europei
6362/2/10 REV 2

3000^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI), tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 marzo 2010

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE
17279/3/09 REV 3

Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale
PE-CONS 4/10 + REV 1 (de)

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress
PE-CONS 3/10

Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 68 del 18.3.2010, pagg. 13-20

Conclusioni del Consiglio concernenti i sistemi di raccolta delle informazioni sulla droga
6607/10 + COR 1 (de)

2010/145/PESC: Decisione 2010/145/PESC del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
GU L 58 del 9.3.2010, pagg. 8-16

Conclusioni del Consiglio concernenti l'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea
6585/10 + REV 1 (hu) + REV 2 (pt)

3001^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA), tenutasi a Bruxelles l'11 e il 12 marzo 2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)
5218/10 + COR 1 (nl) + REV 1 (hu) + REV 2 (cs)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)

14849/3/09 REV 3

Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

6087/10

Decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione temporanea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

5475/10 + COR 1 (hu) + REV 1 (mt)

2010/197/PESC: Decisione 2010/197/PESC del Consiglio, del 31 marzo 2010, relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

GU L 87 del 7.4.2010, p. 33–33

2010/179/PESC: Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni

GU L 80, 26.3.2010, pagg. 48-51

Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)"

6688/10 + COR 1

3002^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2010

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

11261/3/09 REV 3

Regolamento (UE) n. 219/2010 del Consiglio, del 15 marzo 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer

GU L 71 del 19.3.2010, pagg. 1-38

Conclusioni del Consiglio sui cambiamenti climatici: Seguito della conferenza di Copenhagen (7-19 dicembre 2009)

7562/10

Conclusioni del Consiglio sulla biodiversità: il dopo 2010, visione e obiettivi dell'UE e a livello mondiale e regime internazionale di accesso e ripartizione dei benefici (ABS)
7536/10

3003ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2010

Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi
GU L 72 del 20.3.2010, pagg. 1-2

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure
GU L 84 del 31.3.2010, pagg. 1-12

Decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie
5946/10 + COR 1 (et) + REV 1 (ro)

Conclusioni del Consiglio sulla strategia Europa 2020
7586/10

Conclusioni del Consiglio sull'uscita delle finanze pubbliche
7587/10

Conclusioni del Consiglio sulle strategie di uscita per le misure relative alla crisi sui mercati del lavoro e dei prodotti
7588/10

Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per i cambiamenti climatici
7591/10

Progetto di conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2011
6794/10

3004ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2010

Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)
6976/10

3005^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2010

Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
GU L 85 del 31.3.2010, pagg. 1-4

2010/168/PESC: Decisione 2010/168/PESC del Consiglio, del 22 marzo 2010, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan
GU L 75 del 23.3.2010, pagg. 22-24

Dichiarazione del Consiglio sul libero accesso all'informazione in Iran
7644/10

Conclusioni del Consiglio - Posizione dell'UE per la conferenza internazionale di New York su Haiti
7603/10

Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan
7585/10

3006^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA), tenutasi a Bruxelles il 29 marzo 2010

Regolamento di esecuzione del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese
7330/10

Decisione del Consiglio che modifica e proroga la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo
6984/10

2010/186/PESC: Decisione 2010/186/PESC del Consiglio, del 29 marzo 2010, che modifica la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
GU L 83 del 30.3.2010, pagg. 23-23

Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra
11568/1/07 REV 1

Procedura scritta conclusasi il 31 marzo 2010

Decisione del Consiglio relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)
7574/10

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
2999^a sessione del Consiglio Dell'unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA), tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 marzo 2010 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo rilevante ai fini del SEE)	5885/4/10 REV 4	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL astenuiti: BE, DK, ES, UK
Dichiarazione di Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia Nell'attuare il regolamento, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia, e Svezia si adopereranno per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni in esso previste, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori.			
Dichiarazione di Regno Unito, Danimarca, Belgio e Spagna Il Regno Unito, la Danimarca, il Belgio e la Spagna deplorano la mancanza d'ambizione della posizione del Consiglio e restano del parere che, su questo tema, l'Unione europea debba dar prova di una leadership forte e risoluta. È nostra convinzione che il regolamento debba vietare la prima commercializzazione nell'Unione europea del legname ottenuto in modo illegale, venendo così a integrare l'approccio improntato alla dovuta diligenza e permettendo agli Stati membri d'intervenire nei confronti degli operatori che commercializzano tale legname. Esortiamo il Consiglio a collaborare con il Parlamento europeo per ottenere un regolamento ambizioso che impedisca la commercializzazione del legname ottenuto in modo illegale.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Repubblica slovacca I prodotti del legno di cui all'allegato del regolamento differiscono quanto alla complessità della catena di approvvigionamento, determinata principalmente dal numero di fasi di lavorazione industriale e dal numero di elementi costitutivi. La complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti del legno di cui all'allegato, pertanto, rappresenta uno dei fattori cruciali che influenzano la capacità di operatori, organizzazioni di controllo ed autorità competenti nell'adempiere agli obblighi del regolamento e, in tal senso, essa incide su una sua adeguata, efficace e reale attuazione. Dichiarazione della Commissione 1. In relazione agli articoli 12 e 18, la Commissione si impegna a presentare una valutazione dell'attuale situazione economica e commerciale nell'UE dei prodotti di cui al capitolo 49 del codice doganale dell'UE, al fine di prendere in considerazione il loro eventuale inserimento nell'elenco dei prodotti allegato al regolamento. La Commissione si adopererà per agevolare la capacità degli operatori di adempiere alle prescrizioni del regolamento, tenendo specificamente conto della situazione delle piccole e medie imprese/dei piccoli e medi operatori. 2. La Commissione si compiace dell'accordo raggiunto in sede di Consiglio sul regolamento relativo alla commercializzazione del legname e dei prodotti del legno. In tale contesto la Commissione prende atto del nuovo considerando 23 relativo alla consultazione di esperti nella fase preparatoria di atti delegati. La Commissione ritiene che i gruppi di esperti non possano avere un ruolo istituzionale formale. Negli atti di base non possono pertanto essere incluse disposizioni relative alla partecipazione di esperti alla preparazione di atti delegati. A tale riguardo la Commissione rimanda alla sua comunicazione del 9 dicembre 2009. Per consentire l'avanzamento del processo legislativo in vista della tempestiva adozione del regolamento, la Commissione non si opporrà alla posizione comune del Consiglio, in quanto la sostanza del compromesso raggiunto è conforme, nel complesso, agli obiettivi della proposta. La Commissione si riserva il diritto di ritornare sul considerando summenzionato, in occasione della seconda lettura, tenendo conto anche della posizione del Parlamento europeo al riguardo.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<u>Dichiarazione di voto dei Paesi Bassi</u> I Paesi Bassi attribuiscono grande importanza al fatto che la comunità internazionale si adoperi per vietare il commercio di legname ottenuto in modo illegale. A loro parere, l'Unione europea dovrebbe svolgere nel Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF) un ruolo trainante nell'affrontare il problema del legname ottenuto in modo illegale e nel cercare d'introdurre il divieto internazionale del relativo commercio. I Paesi Bassi ritengono pertanto necessario rafforzare la versione attuale della proposta della Commissione inserendovi un divieto di commerciare il legname ottenuto in modo illegale che sia praticabile, conforme alla FLEGT e coerente con il quadro OMC. I Paesi Bassi non possono quindi accettare la proposta presentata dalla presidenza ed esortano il Consiglio a proseguire i lavori al riguardo, assieme al Parlamento europeo, al fine di riuscire a sancire il divieto del commercio di legname ottenuto in modo illegale.			
3000^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI), tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 marzo 2010 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE	17279/3/09 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: DE, HU, UK
Dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 7, paragrafo 4 La delegazione belga dichiara che il suo sistema di buoni ("titres-services") deve essere considerato un servizio sociale nazionale ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4.			
Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale	PE-CONS 4/10 + REV 1 (de)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione Oggetto: Finanziamento dello Strumento europeo di microfinanziamento Il contributo finanziario del bilancio comunitario allo Strumento per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è fissato a 100 milioni di euro, parzialmente finanziato con una riduzione di 60 milioni di euro del programma Progress. Nella presentazione del progetto di bilancio la Commissione mantiene un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a con il quale l'autorità di bilancio, cioè Consiglio e Parlamento, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di un massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 1672/2006/CE che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress	PE-CONS 3/10	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE
Dichiarazione della Commissione Oggetto: Finanziamento dello Strumento europeo di microfinanziamento Il contributo finanziario del bilancio comunitario allo Strumento per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è fissato a 100 milioni di euro, parzialmente finanziato con una riduzione di 60 milioni di euro del programma Progress. Nella presentazione del progetto di bilancio la Commissione mantiene un margine adeguato entro il massimale della rubrica 1a con il quale l'autorità di bilancio, cioè Consiglio e Parlamento, può decidere di aumentare l'importo del programma Progress di un massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2011-2013, conformemente al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3001^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI e ENERGIA), tenutasi a Bruxelles l'11 e il 12 marzo 2010 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)	5218/10 + COR 1 (nl) + REV 1 (hu) + REV 2 (cs)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Spagna Il Regno di Spagna appoggia i principi alla base della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Ritiene tuttavia che sarebbe stato preferibile stabilire un periodo non superiore a 24 ore per quanto riguarda l'obbligo di notificare in anticipo la necessità di assistenza per persone con ridotte capacità motorie, in quanto a suo parere un periodo di 24 ore sarebbe più adatto per prestare l'assistenza ai suddetti passeggeri e per dare al responsabile dell'autostazione la possibilità di organizzarla. Dichiarazione della Commissione La Commissione dichiara che, nonostante il fatto che l'accordo politico non centri interamente determinati obiettivi importanti della sua proposta iniziale, essa non intende opporvisi al fine di assicurare la prosecuzione della procedura legislativa ordinaria.			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)	14849/3/09 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Grecia La Repubblica ellenica appoggia pienamente e in modo incondizionato gli obiettivi della proposta di regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che è di particolare importanza per un paese marittimo come la Grecia e soprattutto nella misura in cui rafforza e rende più efficace la protezione dei diritti dei numerosi passeggeri che viaggiano ogni anno. Tuttavia, la Repubblica ellenica dichiara che, a suo parere, la proposta di regolamento dovrebbe essere caratterizzata da un migliore equilibrio tra i diritti fondamentali dei passeggeri, che tutela adeguatamente, e gli interessi legittimi dei vettori via mare (in particolare di quelli di piccole e medie dimensioni) che, in taluni casi (forza maggiore, circostanze eccezionali), devono assumere costi eccessivi, per motivi indipendenti dalla loro volontà. In particolare, la Repubblica ellenica ritiene che le esenzioni di cui all'articolo 20 bis (documento di lavoro 13874/09), e segnatamente al paragrafo 3, debbano altresì includere l'obbligo di provvedere alla sistemazione (articolo 18, paragrafo 2) anche in caso di circostanze eccezionali, quali le operazioni di soccorso e salvataggio, lo sbarco di persone ammalate, in caso di incidenti legati alla sicurezza della nave e dei passeggeri nonché come risposta a esigenze di trasporto straordinarie, che sono fondamentali per il funzionamento efficace della rete di cabotaggio greca molto estesa.			
3002^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2010 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)	11261/3/09 REV 3	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: EL, UK

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
MARZO 2010**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione di 24 Stati membri* concernente tutti gli aspetti delle tecniche di clonazione degli animali Prendiamo atto dell'accordo raggiunto dal Consiglio riguardo al fatto che le tecniche di clonazione degli animali, quali la tecnica di trasferimento di nuclei da cellule somatiche, presentano caratteristiche specifiche che implicano che il regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari non possa trattare tutte le questioni relative alla clonazione. Constatiamo altresì che la maggioranza degli Stati membri ritiene che gli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti utilizzando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie dovrebbero essere disciplinati da una normativa specifica. Pertanto tali alimenti dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari, non appena divenga applicabile una normativa specifica. Nel frattempo, anche per colmare eventuali lacune legislative, tali alimenti dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento relativo ai nuovi prodotti alimentari. Occorre pertanto valutare con attenzione tutti gli aspetti rilevanti della tecnica di clonazione, in particolare la salute degli animali, il benessere degli animali, le questioni etiche, la sicurezza alimentare e gli aspetti attinenti al commercio. Constatiamo che la maggioranza degli Stati membri è d'accordo a chiedere alla Commissione di presentare al Consiglio ed al Parlamento europeo una proposta di normativa specifica concernente tutti gli aspetti delle tecniche di clonazione, in considerazione dell'esito di tale valutazione. Dichiarazione del Regno Unito e dei Paesi Bassi I Paesi Bassi ed il Regno Unito desiderano mettere agli atti il motivo per cui non hanno potuto sostenere a loro volta la dichiarazione introdotta da 24 Stati membri e desiderano in particolare porre l'accento sull'importanza di rispettare il principio in base al quale la normativa dovrebbe essere basata su prove e non si dovrebbero stabilire soluzioni legislative prima di portare a termine valutazioni dettagliate. La dichiarazione degli Stati membri chiede che la Commissione presenti al Consiglio ed al Parlamento europeo una proposta di normativa specifica concernente tutti gli aspetti delle tecniche di clonazione. I Paesi Bassi ed il Regno Unito riconoscono che potrebbe essere necessaria una normativa specifica che disciplini gli alimenti prodotti a partire da animali ottenuti utilizzando una tecnica di clonazione e dalla loro progenie. Tuttavia, fino a quando la Commissione non avrà proceduto ad una valutazione della necessità di una siffatta normativa e presentato una relazione al Consiglio ed al Parlamento europeo, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 2 del testo della posizione in prima lettura, ritengono prematuro chiedere una normativa di ampia portata finché non sia reso noto il risultato della relazione della Commissione e, se necessario, sia stata presentata una dettagliata valutazione d'impatto.			

* Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
MARZO 2010**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Grecia La Grecia si astiene dalla votazione sulla posizione del Consiglio in prima lettura concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento(CE) n. 1852/2001 della Commissione. La Grecia è dell'avviso che gli alimenti prodotti a partire da animali per la cui riproduzione è utilizzata la tecnica della clonazione e dalla loro progenie non debbano rientrare nel campo di applicazione della proposta in questione. Riteniamo che, per la protezione della salute umana, della salute e del benessere degli animali e a fini della sostenibilità ambientale, debba essere vietata l'immissione dei prodotti alimentari in questione sul mercato interno. La nostra posizione è dettata anche dalla necessità di applicare il "principio di precauzione", tenuto conto del fatto che i dati scientifici finora disponibili non consentono di escludere la possibilità di rischi futuri derivanti dall'uso della tecnica della clonazione degli animali per la produzione di alimenti. Facciamo inoltre presente che la nostra posizione rispecchia la grande sensibilità e l'atteggiamento negativo di tutta l'opinione pubblica greca nei confronti del tema degli alimenti ottenuti da animali clonati. Dichiarazione della Germania Nel quadro della discussione sull'adeguamento della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE), la Germania ha espresso alcune preoccupazioni fondamentali riguardo alla procedura prevista secondo cui i nuovi prodotti alimentari sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, ma sono soggetti tuttavia a una procedura di autorizzazione diversa da quella prevista per le sostanze che già vi rientrano. Tali preoccupazioni continuano a sussistere. Tuttavia, per non impedire il raggiungimento di una soluzione di compromesso e l'adozione della posizione comune, la Germania, rinunciando alle sue riserve, sostiene l'approccio proposto per l'adeguamento del regolamento al trattato FUE. La Germania ribadisce nondimeno la sua convinzione che non sia giustificato un adeguamento puntuale del regolamento (CE) n. 1331/2008 mediante una regolamentazione speciale per i nuovi prodotti alimentari. Un obiettivo fondamentale della revisione del regolamento (CE) n. 258/97 è quello di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 ai nuovi prodotti alimentari e di applicare quindi la procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 anche ai nuovi prodotti alimentari. Con l'approccio attualmente previsto lo scopo dell'armonizzazione delle procedure di autorizzazione nel settore dei prodotti alimentari non viene raggiunto. Inoltre non sono ancora state definite varie questioni orizzontali, che potrebbero avere parimenti importanza decisiva per il presente progetto legislativo.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della Commissione L'accordo politico raggiunto dal Consiglio nel giugno 2009 prevedeva che l'adeguamento della definizione di nanomateriale ingegnerizzato al progresso scientifico e tecnico e alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale avvenisse secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Nell'attuale posizione del Consiglio in prima lettura l'adeguamento di tale definizione è limitato all'adozione di ulteriori criteri al fine di chiarirla. Innanzitutto, tale modifica implica che qualsiasi adeguamento della definizione in quanto tale sarebbe possibile solo tramite la procedura legislativa ordinaria. La Commissione è contraria a una siffatta limitazione, in quanto essa impedirebbe alla definizione di rispecchiare lo stato più avanzato della scienza ed avrebbe conseguenze negative per l'innovazione nel settore alimentare. Inoltre la Commissione è contraria a che ulteriori criteri per il chiarimento delle definizioni siano adottati mediante atti esecutivi ai sensi dell'articolo 291 del trattato FUE. Secondo la Commissione l'adozione di tali criteri comporta l'integrazione di elementi non essenziali del regolamento ed essi dovrebbero pertanto essere adottati mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato FUE. Ciò si applica alle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iv) (sottocategorie di nuovi alimenti), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (nanomateriale ingegnerizzato) ed all'articolo 3, paragrafo 2, lettere d) ed e) (alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi).			
3003^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2010 Direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi	5984/6/10 REV 6	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione del Consiglio Il Consiglio continuerà a lavorare su altri elementi della proposta per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico al fine di raggiungere un accordo quanto prima. In attesa di un accordo su tale proposta, nel caso di una richiesta fondata da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 395 della direttiva IVA (2006/112/CE) per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico, la Commissione ha dichiarato che presenterà una proposta di deroga prima del giugno 2010. Gli Stati membri che attualmente sono autorizzati ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico saranno autorizzati a continuare ad applicarlo fino al raggiungimento di un accordo su una nuova decisione o una nuova direttiva. Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia Il paragrafo 3 della dichiarazione a verbale del Consiglio deve essere inteso come semplice conferma che il prosieguo dei lavori sulla proposta legislativa, per quanto attiene ai telefoni cellulari e/o alle eventuali deroghe che potranno essere accordate conformemente all'articolo 395 della direttiva IVA, non osta all'applicazione delle deroghe vigenti in materia, conformemente alle condizioni al riguardo previste.			
Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	5567/4/10 REV 4	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Commissione La Commissione dichiara che la formulazione dell'articolo 4, paragrafo 7 offre varie opzioni agli Stati membri su come organizzarsi meglio sul piano interno per garantire una comunicazione efficiente con altri Stati membri. Dichiarazione dell'Austria La Repubblica d'Austria dichiara che il termine "tasse" di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure non contempla - indipendentemente dalla loro classificazione - i pagamenti che i cittadini effettuano allo Stato o alle sue ripartizioni territoriali o amministrative conformemente alle disposizioni di legge senza aver diritto ad una particolare controprestazione.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI MARZO 2010			
TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
3005^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2010 Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata	PE-CONS 5/10 + COR 1 (sv) + COR 2 (lv) + COR 3 (sl) + REV 1 (sk) + REV 2 (de)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HU, PL, EL
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio Il Consiglio e il Parlamento europeo riconoscono l'importanza dell'esistenza di un insieme di norme completo e coerente, a livello di Unione europea, che garantisca un elevato livello di protezione dei dati personali nel quadro del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Qualora nell'attuazione del SIS II si dovessero registrare ulteriori importanti ritardi oltre il 2012, il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare le necessarie proposte legislative per modificare le pertinenti disposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, al fine di garantire un livello di protezione dei dati personali inseriti nel sistema d'informazione Schengen equivalente agli standard fissati per il SIS II. Dichiarazione del Consiglio Come è stato posto in rilievo dal Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003, "occorre un approccio coerente a livello dell'UE per quanto riguarda gli elementi di identificazione o dati biometrici, che porterebbe a soluzioni armonizzate per i documenti dei cittadini di paesi terzi, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione". E' pertanto opportuno che una siffatta soluzione armonizzata si applichi in futuro anche ai visti per soggiorni di lunga durata. Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare la possibilità di utilizzare gli elementi di identificazione biometrici per quanto concerne i visti per soggiorni di lunga durata e a presentare i risultati di tale esame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 luglio 2011.			

**INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DEGLI ATTI LEGISLATIVI
MARZO 2010**

TITOLO DELL'ATTO LEGISLATIVO	TESTI ADOTTATI	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Dichiarazione della delegazione tedesca La delegazione tedesca approva il testo di compromesso e concorda con il suo contenuto. Tuttavia, secondo la Germania, l'obbligo di consultare le autorità centrali per tutti i cittadini per i quali tale consultazione è richiesta per il rilascio dei visti C sarebbe stato opportuno anche nel caso dei cittadini per i quali va rilasciato un visto D. Dichiarazione della delegazione greca La Grecia ritiene assolutamente necessario trovare una soluzione pratica alla situazione attuale concernente i visti nazionali al fine di colmare il vuoto legislativo creato dall'affrettata abrogazione del regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata. Condividiamo, in linea di massima, la soluzione proposta, che permette ai cittadini di paesi terzi titolari di visto valido per soggiorni di lunga durata di viaggiare più liberamente di quanto avviene ora nell'area Schengen, rafforzando pertanto i contatti tra le persone e contribuendo alla crescita economica. Tuttavia riteniamo che si debba fare attenzione a non creare nuovi problemi nel cercare di porre rimedio a quelli esistenti. In questo spirito, la Grecia ha costantemente espresso il parere secondo cui, in taluni casi, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di limitare la possibilità del titolare di visto nazionale di circolare liberamente e il diritto di rilasciare visti nazionali a validità territoriale limitata (D-VTL). Abbiamo messo in risalto che esiste un rischio elevato di abuso del diritto alla libera circolazione e, quindi, la possibilità di una maggiore pressione migratoria clandestina da parte di alcune categorie di cittadini di paesi terzi. Ogni anno determinate autorità consolari greche rilasciano un considerevole numero di questi visti nazionali, ma la Grecia non dovrebbe essere ritenuta responsabile se i rispettivi titolari, abusando del loro diritto di viaggiare liberamente, si sono recati in un altro Stato membro [anche se non soddisfano i requisiti in termini di mezzi di sussistenza (cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del codice frontiere Schengen)]. Inoltre la Grecia desidera richiamare l'attenzione sul fatto che i richiedenti possono incorrere in ritardi nel rilascio di visti per soggiorni di lunga durata a causa delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento. La Grecia è del parere che gli Stati membri dovrebbero avere l'opzione di rilasciare visti nazionali validi unicamente per il loro territorio in caso di risposta negativa o tardiva nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS). Alla luce di quanto precede, la Grecia chiede alla Commissione di accelerare la valutazione delle disposizioni recentemente adottate e di presentare quanto prima la relazione di cui all'articolo 2ter al fine di modificare il regolamento in modo da rafforzarne l'efficacia e il valore aggiunto eliminando le possibili carenze o lacune sopra descritte.			

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
2999^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ - MERCATO INTERNO, INDUSTRIA E RICERCA), tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 marzo 2010	
2010/129/PESC: Decisione 2010/129/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia 5806/10 + COR 1 (de)	
2010/126/PESC: Decisione 2010/126/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica la posizione comune 2009/138/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia 5502/10	
2010/127/PESC: Decisione 2010/127/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea 5534/10	
2010/128/PESC: Decisione 2010/128/PESC del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq 5789/10	
Regolamento (UE) n. 168/2010 del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq 5791/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Regolamento di esecuzione (UE) n. 195/2010 del Consiglio, del 1° marzo 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 1202/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcool furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame "nuovi esportatori" a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 6334/10	
Conclusioni del Consiglio sull'esigenza di una nuova politica industriale 6279/3/10 REV 3 + REV 3 COR 2	
Risoluzione del Consiglio del 1° marzo 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno 6363/10	
Conclusioni del Consiglio sull'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca 6666/10	
Conclusioni del Consiglio sulla mobilità e le carriere dei ricercatori europei 6362/2/10 REV 2	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3000^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE e CONSUMATORI), tenutasi a Bruxelles l'8 e il 9 marzo 2010	
Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 16945/09	
Dichiarazione della delegazione lettone Oggetto: Traduzione dell'espressione "parental leave" in lettone La Lettonia rileva che nella versione lettone della direttiva del Consiglio che sarà adottata l'originale inglese "parental leave" è tradotto con l'espressione lettone " vecāku atvaļinājums". Nella versione lettone della direttiva 96/34/EC del Consiglio, abrogata dalla presente direttiva, l'espressione inglese " parental leave" è stata tradotta con " bērna kopšanas atvaļinājums". La Lettonia desidera sottolineare che in lettone tali espressioni differenti non riflettono in alcun modo una modifica sostanziale rispetto all'espressione inglese " parental leave" utilizzata nelle due direttive citate in precedenza.	
Conclusioni del Consiglio concernenti i sistemi di raccolta delle informazioni sulla droga 6607/10 + COR 1 (de)	
2010/145/PESC: Decisione 2010/145/PESC del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) 6534/10	
Conclusioni del Consiglio concernenti l'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea 6585/10 + REV 1 (hu) + REV 2 (pt)	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3001^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (<u>TRASPORTI</u>, <u>TELECOMUNICAZIONI</u> e <u>ENERGIA</u>), tenutasi a Bruxelles l'11 e il 12 marzo 2010	
Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'Unione europea in merito al progetto di decisione 1/2003 e al progetto di raccomandazione 1/2003 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus 6087/10	
Decisione del Consiglio concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione temporanea dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 5475/10 + COR 1 (hu) + REV 1 (mt)	
2010/197/PESC: Decisione 2010/197/PESC del Consiglio, del 31 marzo 2010, relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)	
2010/179/PESC: Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni 5379/10	
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET)" 6688/10 + COR 1	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3002^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE), tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2010 Regolamento (UE) n. 219/2010 del Consiglio, del 15 marzo 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 53/2010 per quanto concerne le possibilità di pesca per taluni stock ittici a seguito della conclusione degli accordi di pesca bilaterali per il 2010 con la Norvegia e le Isole Færøer 6095/1/10 REV 1 Dichiarazione comune di Danimarca e Svezia La Danimarca e la Svezia ritengono che il TAC per la passera di mare nel Kattegat non rifletta il principio della stabilità relativa e che si tratti quindi di una soluzione ad hoc per il 2010. Nello Skagerrak e nel Kattegat detta specie costituisce un unico stock e la ripartizione del TAC complessivo per la passera di mare tra le due zone è pari a 80/20. Dichiarazione dei Paesi Bassi I Paesi Bassi si rendono conto dell'importanza dell'accordo annuale tra la Norvegia e l'Unione europea e ne apprezzano in generale il contributo al raggiungimento di una gestione sostenibile degli stock comuni nel Mare del Nord. Sono altresì favorevoli ai risultati ottenuti per quanto riguarda la gestione congiunta degli stock del Mare del Nord. Accettano inoltre l'accordo pluriennale sulla gestione dello sgombrò. I Paesi Bassi rilevano tuttavia che esiste un notevole squilibrio strutturale tra gli Stati membri che beneficiano dello scambio di contingenti e quelli che contribuiscono all'equilibrio del suddetto accordo. Il contributo dei Paesi Bassi all'equilibrio per il 2010 è rilevante e sproporzionato. A loro avviso, gli Stati membri che beneficiano delle possibilità di pesca offerte dalla Norvegia, come per il merluzzo artico, dovrebbero di conseguenza contribuire all'equilibrio. Tenuto conto di tutti gli elementi, i Paesi Bassi non possono essere favorevoli all'esito delle consultazioni bilaterali tra la Norvegia e l'Unione europea. I Paesi Bassi esortano la Commissione europea a riesaminare il modo in cui viene stabilito lo scambio di contingenti tra l'UE e la Norvegia e a raggiungere un giusto bilanciamento tra i contributi degli Stati membri all'equilibrio nello scambio delle possibilità di pesca.	Maggioranza qualificata, Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: NL

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sui cambiamenti climatici: Seguito della conferenza di Copenaghen (7-19 dicembre 2009) 7562/10 Conclusioni del Consiglio sulla biodiversità: il dopo 2010, visione e obiettivi dell'UE e a livello mondiale e regime internazionale di accesso e ripartizione dei benefici (ABS) 7536/10 3003^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles il 15 marzo 2010 Decisione del Consiglio relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie 5946/10 + COR 1 (et) + REV 1 (ro) Dichiarazione unilaterale del Belgio "Il Belgio considera con grande interesse la proposta della Commissione di ripartizione degli importi stimati dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzati ai fini del bilancio delle Comunità europee e delle sue risorse proprie. Queste proposte sono presentate in applicazione dell'accordo di cui al regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, applicato dal 1° gennaio 2005 dal regolamento (CE) n. 1889/2002 della Commissione del 23 ottobre 2002. Il Belgio si dichiara d'accordo su queste proposte e si compiace di constatare che la valutazione delle parti rispettive degli Stati membri nell'RNL è circoscritta in modo più preciso e più equo sul piano distributivo. Il Belgio deplora tuttavia profondamente che in questa occasione non sia stato possibile trovare un accordo sugli effetti retroattivi di queste nuove disposizioni che avrebbero dovuto entrare in vigore con effetto al 1° gennaio 2005. Si osserva infatti un pratica relativamente costante in materia di entrate, consistente nel far risalire gli effetti delle nuove disposizioni al momento in cui sono state formalmente decise. In particolare, ciò si è verificato di recente nel caso dell'entrata in vigore, il 1° marzo 2009, della decisione 2007/436/CE, EURATOM del Consiglio, del 7 giugno 2007, sulle risorse proprie. Questa prassi non è stata seguita nel caso presente; il Belgio se ne rammarica."	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla strategia Europa 2020 7586/10	
Conclusioni del Consiglio sull'uscita delle finanze pubbliche 7587/10	
Conclusioni del Consiglio sulle strategie di uscita per le misure relative alla crisi sui mercati del lavoro e dei prodotti 7588/10	
Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per i cambiamenti climatici 7591/10	
Progetto di conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2011 6794/10	
3004^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2010	
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Montenegro sulla partecipazione del Montenegro all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta) 6976/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
3005^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI), tenutasi a Bruxelles il 22 marzo 2010 2010/168/PESC: Decisione 2010/168/PESC del Consiglio, del 22 marzo 2010, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan 7017/10 Dichiarazione del Consiglio sul libero accesso all'informazione in Iran 7644/10 Conclusioni del Consiglio - Posizione dell'UE per la conferenza internazionale di New York su Haiti 7603/10 Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan 7585/10 3006^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA e PESCA), tenutasi a Bruxelles il 29 marzo 2010 Regolamento di esecuzione del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 452/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese 7330/10	

INFORMAZIONI SULL'ADOZIONE DI ALTRI ATTI MARZO 2010	
ALTRI ATTI	Votazioni/dichiarazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che modifica e proroga la decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo 6984/10 2010/186/PESC: Decisione 2010/186/PESC del Consiglio, del 29 marzo 2010, che modifica la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea 7447/10 + ADD 1 REV 1 Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra 11568/1/07 REV 1 Procedura scritta conclusasi il 31 marzo 2010 Decisione del Consiglio relativa all'avvio della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) 7574/10	